



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
SETTORE 02 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA**

---

*Assunto il 12/05/2023*

*Numero Registro Dipartimento 279*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 6627 DEL 16/05/2023**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** Approvazione dello schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 tra il Dipartimento Protezione Civile e il Laboratorio di Sismologia del Dipartimento di Fisica dell'UNICAL e Impegno di spesa

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 354/1999 recante "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*";

**VISTO** il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "*Codice della Protezione Civile*";

**VISTA** la L.R.n. 9 del 24 febbraio 2023 "*Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria*";

**VISTA** la D.G.R. n.91 del 15 maggio 2020 recante all'oggetto "*Struttura organizzativa della Giunta regionale -Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 e s.m.i.*";

**VISTA** la D.G.R.n. 665 del 14.12.2022, recante "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale-approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii.*"

**VISTA** la D.G.R. n.164 del 30/04/2022 con cui la Giunta Regionale ha individuato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 – a conclusione della procedura di cui all'Avviso Pubblico del 22 aprile 2022 - quale Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile" il Dott. Domenico Costarella;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 15 del 30 aprile 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile" al dott. Domenico Costarella;

**VISTO** il D.D.G. n. 6932 del 24.06.2022 di conferimento dell'incarico di reggenza del Settore 2 "Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza" e ad interim del Settore 4 "Previsione, Allertamento e Sale operative" all'ing. Antonio Augruso;

**VISTO** il D.D.G. n. 5098 del 11.05.2022 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Protezione Civile;

**VISTA** la D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024;

**VISTA** la L.R. n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;

**VISTA** la L.R. n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025;

**VISTA** la D.G.R. n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023–2025 (artt. 11 e 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);

**VISTA** la D.G.R. n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

**VISTO** il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 - "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento all'art. 53;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli artt. 56 e 57 del D. lg. 118/2011 e ritenuta la propria competenza;

## PREMESSO CHE:

- l'Articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che *“Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze”*;
- l'Articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che *“Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici”*;
- l'Articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che *“Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile (...), gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile(...)”*;
- l'Articolo 9, comma 3 della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023 prevede che *“Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, tutte le componenti del Sistema regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice, possono stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e di servizi, apposite convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti di livello territoriale di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice, o con altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, anche quali centri di competenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice”*;
- l'Articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, espressamente prescrive che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblica attraverso le quali più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati i seguenti presupposti (cfr. Parere 18/07/2013 - Rif. 24/2013):
- l'Accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'Accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'Accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto;
- l'Università della Calabria è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 96, ed è un soggetto pubblico;

- l'Art. 1 del Regolamento del Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria stabilisce che esso contribuisce, nelle forme e modi opportuni, alla diffusione della cultura e delle metodologie proprie della ricerca scientifica. Esso mira inoltre allo sviluppo socioeconomico del territorio, favorendo l'innovazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca.
- il Dipartimento di Fisica ha fra i suoi compiti istituzionali attività di ricerca scientifica, formazione, comunicazione e divulgazione;
- all'interno del Laboratorio di Sismologia del Dipartimento di Fisica opera un gruppo di ricerca nei campi della Geofisica e della Sismologia, riconosciuto internazionalmente;

**CONSIDERATO CHE** la Calabria risulta essere una delle regioni d'Italia a più alto rischio sismico, come peraltro, dimostrato dall'accadimento, nel corso degli ultimi secoli, di alcuni dei terremoti più catastrofici verificatisi nell'area del Mediterraneo;

**RILEVATO CHE**

- il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, anche ai sensi della Legge regionale n. 9 del 2023, svolge attività di previsione e prevenzione, anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al monitoraggio, alla sorveglianza, alla preallerta e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
- che il Dipartimento di Fisica dell'UNICAL dispone di una rete sismica regionale e di un Laboratorio di Sismologia che fa parte dell'Infrastruttura di Ricerca Sistema Integrati di Laboratori per l'Ambiente IR SILA (Progetto POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020, Potenziamento ed ampliamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche – SILA 2.0). Il Laboratorio di Sismologia è dotato di strumentazioni specifiche per il monitoraggio sismico, si occupa dell'acquisizione, elaborazione e archiviazione dei dati sismici, e contribuisce alla sorveglianza sismica del territorio nazionale condividendo dati in tempo reale con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- che uno degli obiettivi scientifico-applicativi del Laboratorio di Sismologia è l'analisi della pericolosità sismica attraverso il monitoraggio e lo studio della sismicità locale e regionale;
- le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione sinergica, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

**TENUTO CONTO** che l'Accordo di Programma ha l'obiettivo di realizzare le seguenti attività:

- garantire l'interscambio di competenze tecniche ed esperienze operative per la definizione dei contenuti del progetto;
- definire congiuntamente gli indirizzi per la predisposizione dei contenuti e delle modalità di realizzazione dei materiali didattico-divulgativi;
- definire degli ambiti di intervento riferiti agli obiettivi del progetto e calibrazione dei singoli contenuti specifici, tenendo conto di esperienze consolidate e condivise;
- supportare il Dipartimento Protezione Civile nell'attività di monitoraggio costante delle azioni progettuali intraprese per l'intera durata del progetto;

**RILEVATO CHE** appare opportuno procedere alla definizione di un Accordo di programma tra le parti, volto a convenire le attività da svolgere in concreto in ragione degli obiettivi sin qui descritti;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 4 dello schema di accordo la durata del rapporto con il Laboratorio di Sismologia del Dipartimento di Fisica dell'Unical risulta essere pari a trentasei mesi dalla sottoscrizione del medesimo accordo;
- il successivo art. 5 stabilisce che gli oneri previsti in ragione dell'Accordo di Programma, sono stimati in 30.000,00 € per ciascuna annualità, ovvero 90.000,00 € nel triennio 2023-2025;
- occorre, pertanto, assumere i pertinenti impegni di spesa in funzione alla richiamata scansione temporale, facendoli gravare sui corrispondenti esercizi finanziari;

**RITENUTO, quindi:**

- di dover procedere all'approvazione dello schema di Accordo tra il Dipartimento Protezione Civile e il Laboratorio di Sismologia del Dipartimento di Fisica dell'UNICAL, redatto ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, e avente per oggetto lo sviluppo di attività congiunte sia di tipo tecnico-scientifico che informativo relative al rischio sismico in Calabria, allegato al presente atto;
- di dover impegnare sul Capitolo U0214110308 del Bilancio regionale, per il triennio 2023-2025, la somma complessiva di 90.000,00 Euro, di cui 30.000,00 € per l'annualità 2023, 30.000,00 € per l'annualità 2024 e 30.000,00 € per l'annualità 2025; al fine di garantire l'esecuzione e l'attuazione dell'Accordo di Programma in questione;

**ATTESTATO CHE, pertanto:**

- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'art.4 della Legge regionale n. 47/2011, per gli impegni di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U0214110308 e la corretta imputazione della spesa sul Bilancio pluriennale per la somma di 30.000,00 € per l'esercizio finanziario 2023, 30.000,00 € per l'esercizio finanziario 2024 e 30.000,00 € per l'esercizio finanziario 2025;

**VISTE** le schede contabili, proposte di impegno, sul capitolo U0214110308, generate telematicamente ed allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- - n. 6052/2023 di € 30.000,00;
- - n. 206/2024 di € 30.000,00;
- - n. 43/2025 di € 30.000,00;

**PRESO ATTO** che ricorrono, per quanto in premessa, il comune fine istituzionale tra i due enti e le condizioni per l'accordo tra enti pubblici ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L. 241/1990;

**VISTA** la legge regionale n° 34 del 2002 e s.m.i., ritenuta la propria competenza;

Tutto ciò, visto, premesso, considerato e ritenuto, a termine delle richiamate disposizioni legislative e regolamentari

**DECRETA**

1. **DI CONFERMARE** quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto;
2. **DI APPROVARE** lo schema di Accordo di Programma tra il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria ed il Laboratorio di Sismologia del Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. **DI IMPEGNARE** la somma di € 90.000,00 sul capitolo U0214110308 che presenta la necessaria ed obbligatoria copertura finanziaria di cui alle schede contabili di impegno: n.6052/2023 di € 30.000,00, n. 206/2024 di € 30.000,00; n. 43/2025 di € 30.000,00;
4. **DI NOTIFICARE** il presente decreto al Laboratorio di Sismologia del Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria;
5. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge;
6. **DI PROVVEDERE** agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 23 del D.lgs. n. 33 del 2013 e alle altre pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
8. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul Sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.

Sottoscritta dal Funzionario Istruttore

**Michele Folino Gallo**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**ANTONIO AUGRUSO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Domenico Costarella**  
(con firma digitale)



## ACCORDO

**ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990**

tra

**La Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile**, C.F./P.IVA n° 02205340793 in persona del Direttore Generale pro tempore dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Catanzaro, Viale Europa – Cittadella Regionale – 88100 Germaneto di Catanzaro (di seguito indicato come Protezione Civile),

e

**l'Università della Calabria (UniCal) - Dipartimento di Fisica**, C.F. 80003950781, rappresentato dal Direttore pro tempore \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Fisica, sita in Rende (CS), Via Pietro Bucci, Cubo 31C,

Nel seguito indicati congiuntamente come “le PARTI”;

per

*Lo sviluppo di attività congiunte sia di tipo tecnico-scientifico che informativo relative al rischio sismico in Calabria.*

## PREMESSO CHE

- l'Articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che *“Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze”*;
- l'Articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che *“Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici”*;
- l'Articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che *“Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile (...), gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile (...)”*;
- l'Articolo 9, comma 3 della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023 prevede che *“Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, tutte le componenti del Sistema regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice, possono stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e di servizi, apposite convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti di livello territoriale di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice, o con altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, anche quali centri di competenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice”*
- l'Articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, espressamente prescrive che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblica attraverso le quali più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati i seguenti presupposti (cfr. Parere 18/07/2013 - Rif. 24/2013):
  - l'Accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
  - alla base dell'Accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
  - i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e

proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- il ricorso all'Accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto;
- l'Università della Calabria è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 96, ed è un soggetto pubblico;
- l'Art. 1 del Regolamento del Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria stabilisce che esso contribuisce, nelle forme e modi opportuni, alla diffusione della cultura e delle metodologie proprie della ricerca scientifica. Esso mira inoltre allo sviluppo socioeconomico del territorio, favorendo l'innovazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca.
- il Dipartimento di Fisica ha fra i suoi compiti istituzionali attività di ricerca scientifica, formazione, comunicazione e divulgazione;
- nel Dipartimento di Fisica opera un gruppo di ricerca nei campi della Geofisica e della Sismologia, riconosciuto internazionalmente;
- le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione sinergica, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

#### **CONSIDERATO CHE**

- il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, anche ai sensi della Legge regionale n. 9 del 2023, svolge attività di previsione e prevenzione, anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al monitoraggio, alla sorveglianza, alla pre-allerta e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
- che il Dipartimento di Fisica dell'UNICAL dispone di una rete sismica regionale e di un Laboratorio di Sismologia che fa parte dell'Infrastruttura di Ricerca Sistema Integrati di Laboratori per l'Ambiente IR SILA (Progetto POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020, Potenziamento ed ampliamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche – SILA 2.0). Il Laboratorio di Sismologia è dotato di strumentazioni specifiche per il monitoraggio sismico, si occupa dell'acquisizione, elaborazione e archiviazione dei dati sismici, e contribuisce alla sorveglianza sismica del territorio nazionale condividendo dati in tempo reale con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

- che uno degli obiettivi scientifico-applicativi del Laboratorio di Sismologia è l'analisi della pericolosità sismica attraverso il monitoraggio e lo studio della sismicità locale e regionale.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

La premessa è parte integrante del presente Accordo.

### **Art. 1 - OGGETTO**

La Protezione Civile e il Dipartimento di Fisica, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, si impegnano con il presente Accordo ad avviare un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica basata sulla condivisione di risorse, dati, informazioni, idee, progetti, conoscenze e competenze nel settore del rischio sismico.

### **Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ**

Il presente Accordo ha come obiettivo il miglioramento delle capacità operative tecniche della Protezione Civile al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini nel campo del rischio sismico attraverso una analisi dettagliata della pericolosità sismica della regione Calabria e una adeguata divulgazione a scopo di prevenzione. È comune interesse delle Parti, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali, attuare una serie di interventi, attività e idonee misure organizzative finalizzate ad assicurare, relativamente al rischio sismico, il più efficace ed efficiente concorso alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di crisi, emergenza e superamento della stessa, anche in ottica della pianificazione di protezione civile ai vari livelli (comunale, di ambito e regionale).

A titolo di esempio si riportano alcune attività oggetto del presente Accordo:

1. Installare nuove stazioni sismiche con strumentazione in parte già disponibile e in parte da acquistare, con priorità per le aree attualmente meno coperte (in particolare le province di Crotona e Reggio Calabria).
2. Acquistare strumentazione di "pronto intervento" da installare in tempi brevissimi in caso di emergenza sismica e da utilizzare per studi specifici, ad esempio per la stima degli effetti di sito in aree di particolare interesse.
3. Creare un database il più completo possibile della sismicità recente della regione Calabria ed aree circostanti, inclusi mar Ionio, mar Tirreno e terremoti profondi.
4. Svolgere attività volte al miglioramento del monitoraggio della sismicità del territorio regionale attraverso l'integrazione dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio permanenti del Laboratorio, INGV, e DPC.
5. Svolgere attività e studi per il miglioramento delle conoscenze delle faglie attive e di effetti cosismici che possono gravare nell'area a seguito di evento sismico.

6. Consulenza alla Regione e agli Enti locali in materia di prevenzione dal rischio sismico.
7. Supportare il Dipartimento per campagne d'informazione sul rischio sismico rivolte al mondo della scuola e, più in generale, alla società civile, in aree interessate da sequenze sismiche rilevanti o a elevata pericolosità sismica, al fine di far crescere la cultura di protezione civile e aumentare le azioni di prevenzione.
8. Predisposizione nel Laboratorio di Sismologia di uno spazio dedicato alla divulgazione con metodi e strumenti didattici adeguati ad un pubblico non esperto del settore.

### **Art. 3 - RESPONSABILI TECNICO – SCIENTIFICI**

La Protezione Civile nomina responsabile tecnico-scientifico del presente Accordo il dott. \_\_\_\_\_ . Il responsabile tecnico-scientifico da parte del Dipartimento di Fisica sarà il Prof. \_\_\_\_\_, già responsabile scientifico del Laboratorio di Sismologia e della Rete Sismica Unical. Ai responsabili tecnico-scientifici spetterà il compito di verificare, in accordo con il Direttore della Protezione Civile e con il Direttore del Dipartimento di Fisica, che le attività siano state portate a termine nei modi e nei tempi stabiliti.

### **Art. 4 - DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO**

Il presente Accordo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti entro trenta giorni dalla scadenza. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.

La Protezione Civile può risolvere il presente Accordo in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 giorni. Il Dipartimento di Fisica può risolvere il presente Accordo in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso si procederà alla compensazione tra le parti delle somme percepite o da percepire con riferimento alle attività effettivamente svolte.

### **Art. 5 - SPESE, MODALITÀ DI PAGAMENTO, RENDICONTAZIONE**

Le spese relative al presente Accordo sono pari alla somma complessiva di € 30.000,00 (trentamila/00), per ciascuna delle tre annualità, per un totale di € 90.000,00, che la Protezione Civile verserà al Dipartimento di Fisica, come rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Laboratorio di Sismologia per le attività oggetto del presente Accordo, definite all'art. 1.

Poiché l'oggetto dell'Accordo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dal Laboratorio di Sismologia, il contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari. Di conseguenza è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n. 1 e n. 4 del DPR n. 633/72 e successive modifiche e non comporterà quindi l'emissione di certificazioni aventi natura commerciale.

## **Art. 6 - SPESE AMMISSIBILI**

Le spese ammissibili, ai fini del rimborso di cui al precedente articolo 4, e la loro determinazione sono quelle indicate nel D.P.C.M. n. 4134 del 14 settembre 2012.

## **Art. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ciascuna delle Parti assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Dipartimento di Fisica si impegna a comunicare gli estremi del c/c dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3 della Legge n. 136/2010.

## **Art. 8 - ALTRI SOGGETTI COINVOLTI**

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, il Laboratorio di Sismologia potrà avvalersi anche di associazioni, società, collaboratori esterni e del contributo di altri Dipartimenti UNICAL e di altre Università italiane ed estere e di Istituti di Ricerca nazionali ed esteri. Nel caso di avvalimento di collaborazione esterna mediante il finanziamento e/o cofinanziamento e stipula di tirocini, borse, contratti, dottorati, assegni di ricerca, contratti da ricercatore ed altri tipi di contratti di lavoro e formazione, la procedura di selezione sarà conforme a norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto con il solo dipartimento di Fisica dell'UNICAL, a cui afferisce il Laboratorio di Sismologia.

## **Art. 9 - REGOLE DI COMPORTAMENTO**

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.

## **Art. 10 – RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

### **Art. 11 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

I Responsabili Scientifici incaricati dalle Parti nonché gli esperti ed il personale comunque impiegato nelle attività oggetto del presente Accordo sono tenuti a non divulgare dati, informazioni, documenti di carattere riservato di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della loro attività di collaborazione.

### **Art. 12 - PUBBLICITÀ E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Le Parti si impegnano, ciascuna nei propri ambiti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti della Protezione Civile e del Laboratorio di Sismologia, nell'ambito delle attività del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano evidenza in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni a congressi e realizzazione di azioni divulgative e di formazione risultanti da tale attività. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso, salvo contraria pattuizione contenuta nelle convenzioni attuative, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione.

### **ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e GDPR.

### **ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ**

I responsabili scientifici incaricati dalle Parti, nonché gli esperti ed il personale comunque impiegato nelle attività oggetto dell'Accordo non dovranno trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa, e si impegnano ad osservare la medesima.

### **ART. 15 - REGISTRAZIONE**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso. L'imposta di bollo (art. 2 della tariffa,

allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), verrà assolta dal Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria in modo virtuale.

#### **Art. 16 - ATTIVITÀ NEGOZIALE**

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

#### **ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente il Foro di Catanzaro.

#### **ART. 18 - CORRISPONDENZA**

La corrispondenza per il Laboratorio di Sismologia relativa al presente Accordo dovrà essere indirizzata a: Laboratorio di Sismologia, Dipartimento di Fisica, Università della Calabria, ponte Pietro Bucci 42C, e via mail al Direttore del Dipartimento di Fisica e-mail \_\_\_\_\_ e al Responsabile scientifico e-mail \_\_\_\_\_.

L'indirizzo PEC è: \_\_\_\_\_.

La corrispondenza per la Protezione Civile relativa al presente Accordo dovrà essere indirizzata a: \_\_\_\_\_ e trasmessa via PEC all'indirizzo \_\_\_\_\_.

#### **Art. 19 - FIRMA DIGITALE**

Il presente Accordo viene firmato dalle Parti in modalità di firma digitale secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto in firma digitale.

Per il Dipartimento regionale di  
Protezione Civile

Per il Dipartimento di Fisica  
Il Direttore pro tempore